TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Gli Avv.ti Angelo Clarizia e Nino Paolantonio, condifensori del dott. Gianni Guido Ronca nel ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, n. 10771/2006 R.G.R., proposto contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e nei confronti del dott. Giovanni Di Salvio e del dott. Vincenzo Santoro per l'annullamento, previa misura cautelare, dei verbali della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato in data 31 maggio 2006 (*in parte qua*), 6 giugno 2006 (ore 16.00), del 7 giugno 2006 (ore 9.30), dell'11 giugno 2006 e del 12 giugno 2006, nonché del verbale del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato del 12 giugno 2006 e della allegata graduatoria dei funzionari ritenuti promuovibili alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza del 1° gennaio 2006, con particolare riguardo alle posizioni dei dott.ri Giovanni Di Salvio e Vincenzo Santoro; dei conseguenziali, non conosciuti, provvedimenti di promozione e di nomina a dirigente superiore dei dott.ri Giovanni Di Salvio e Vincenzo Santoro assunti dai competenti organi e funzionari del Ministero dell'Interno; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, all'uopo autorizzati con ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima ter, n. 170 del 15 gennaio 2007, notificano il suddetto ricorso ai fini dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 ss. del R.D. n. 642/1907 ai dott.ri Gianfranco URTI, Luigi VITA, Carmelo Franco Maria GUGLIOTTA, Paul Alberto Filiberto NASH, Giuliano GIUDICI, Michele Pompeo CASSIANO, Salvatore PATANE', Francesco Nicola SANTORO, Renato BRINA, Gaetano GIAMPIETRO, Domenico SAVI, Bruno D'AGOSTINO, Luigi MAURIELLO, Ferdinando PALOMBI, Giorgio DE ZORZI, Antonino D'ALEO, Giancarlo ARALLA, Vincenzo RICCIARDI, Luciano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON

D'AGATA, Salvatore FERRARI, Vito Danilo GAGLIARDI, Ciro REALE, Domenico Giovanni Rosario PERCOLLA, Maria Rosaria MAIORINO, Michele ROSATO, Maria Patrizia MACRI'. Il dott. Gianni Guido Ronca, primo dirigente nei ruoli della Polizia di Stato ha partecipato allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2006. Il 12 giugno 2006 il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria proposta dalla predetta Commissione, ritenendo promuovibili ventotto primi dirigenti, tra cui non il dott. Ronca. I provvedimenti sono illegittimi per: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 del d.lgs. n. 334/2000, 61 e 62 del d.P.R. 335/1982,6 e 7 del D.M. 15 gennaio 2002 n. 5 e dei criteri per lo scrutinio di merito comparativo elaborati dalla Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato approvati dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 28 aprile 2005. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. 241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. La Commissione predisponeva i criteri di massima in questione, per il triennio 2004/2006, nella seduta del 28 aprile 2005; in pari data il Consiglio di Amministrazione approvava tali criteri suddividendoli in cinque categorie. La quinta concerneva la qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire. Totale fino a punti 24. Tale categoria è stata suddivisa in due sotto-elementi: per la qualità delle funzioni, sino a punti 8; per l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire fino ad un massimo di punti 16. I

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

criteri specificano (p. 4) che, per l'attribuzione di tale punteggio, "viene espresso un giudizio sulla presumibile capacità del dipendente di espletare con affidabilità e competenza le funzioni previste per la qualifica da conferire, tenendo conto della personalità dello scrutinando e della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, in particolare sotto il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti". Nella seduta del 31 maggio 2006 la Commissione per la progressione in carriera ha integrato il sub-elemento relativo alla attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, ritenendo valutabili elementi del tutto estranei ai criteri di massima approvati dal Consiglio d'Amministrazione il 28.4.2005, quali, tra gli altri, l'eventuale frequenza del Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, l'attribuzione di un incarico in materia di ordine e sicurezza pubblica o altro incarico di rilievo istituzionale. Per il criterio nessun giudizio è stato espresso dalla Commissione, neppure con particolare riferimento alla disponibilità dei candidati alla mobilità. 2) Violazione delle stesse norme principi di cui al motivo che precede. Gli atti impugnati risultano illegittimi perché l'attribuzione del punteggio di cui alla categoria V, lett. b), è avvenuta in palese contrasto con i criteri di massima di cui alla delibera del 28.4.2005. Tale criterio é stato illegittimamente modificato dalla Commissione per la progressione in carriera nella seduta del 31.5.2006 senza alcuna approvazione del Consiglio di Amministrazione, in violazione dell'art. 59 del d.lgs. 334/2000 e dell'art. 4 del D.M. n. 5/2002. Tale modifica ha dequotato il criterio stabilito nella delibera del C.d.A. del 28.4.2005, che raccomandava alla Commissione di tenere conto "in particolare" del "... profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti". 3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Nell'anno 2005, l'elemento sub Categoria V, lett. b), aveva consentito al ricorrente di ottenere 12,3

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

punti, a fronte dei 10,5 attribuiti al dott. Santoro e dei 10,4 attribuiti al dott. Di Salvio. Nello scrutinio del 2006, i due controinteressati ottengono, rispettivamente, 3,2 punti in più (il dott. Santoro, che dal 1997 non si è più spostato da L'Aquila) e 4,7 punti in più (il dott. Di Salvio, che ha avuto una analoga mobilità rispetto al dott. Ronca, con la differenza che quest'ultimo si è visto inspiegabilmente ridurre il punteggio per l'elemento in questione di 0,5 punti). 4) Violazione di tutte le norme e principi di cui al precedente motivo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Nel fascicolo dello scrutinio compare l'"appunto per il Sig. Capo della Polizia", in data 6 aprile 2006, della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che indica al primo posto il nominativo del dott. Ronca ai fini della promozione. Di tale lusinghiero parere non v'è traccia nella motivazione del punteggio discrezionale attribuito al ricorrente. 5) Violazione di tutte le norme e principi di cui al precedente motivo. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Nella scheda valutativa del dr. Di Salvio non poteva menzionarsi un incarico di reggenza conseguito successivamente al 31.12.2005 perché non valutabile. 6) Violazione di tutte le norme e principi di cui al precedente motivo. Il criterio di cui a p. 7 del verbale 31.5.2006 ("... possono assurgere ad elementi particolarmente significativi a tal fine diverse circostanze fattuali", tra cui "l'eventuale frequenza del Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia") è illegittimo per assoluta illogicità, siccome estraneo all'attitudine a svolgere le funzioni superiori di dirigente superiore. In ogni caso, illegittimamente la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il dott. Ronca ha frequentato il 12° Corso Superiore d'Istituto per Capitani del Corpo delle Guardie di P.S., dal 27 aprile 1978 al 29 luglio 1978, superando anche un esame finale con la lusinghiera valutazione di punti 15,61 su 20. Anche tale Corso concerneva

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la formazione per l'accesso dei Capitani alla qualifica di Maggiore, sicché è discriminatorio che la partecipazione a corsi di alta formazione diversi da quello presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia non siano stati egualmente presi in considerazione (sia nell'elaborazione del criterio sia in sede di valutazione).

Se ciò fosse avvenuto, il dott. Ronca avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 83,05, così venendo compreso nel novero dei primi dirigenti da promuovere, tenuto conto che, ad esempio, la dott.ssa Macrì, utilmente collocata in graduatoria, ha conseguito il punteggio complessivo di 82,9.

Nel ricorso è stata proposta istanza di accesso al Presidente del Tar ex art. 25, comma 5, l. 241/90 per acquisire i fogli matricolari dei dott.ri Vincenzo Santoro e Giovanni Di Salvio senza "*omissis*". E' stata proposta istanza cautelare. Il ricorso reca le seguenti conclusioni: Voglia codesto ecc.mo Tar: 1) accogliere l'istanza ex art. 25, comma 5° della l. 241/90 e, in ogni caso, anche con provvedimento istruttorio, ordinare al Mistero dell'Interno di depositare in giudizio tutti i documenti di cui alla suestesa istanza; 2) accogliere l'istanza cautelare; 3) nel merito, annullare tutti gli atti impugnati, con ogni pronuncia conseguenziale, con riserva di motivi aggiunti.. Prof. Avv. Angelo Clarizia - Prof. Avv. Nino Paolantonio.

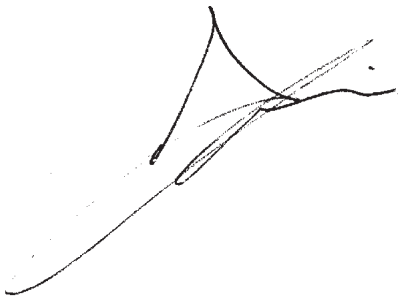

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S-1115 (A pagamento).